


Comune di Genova

**APPALTI PUBBLICI TRA
LEGALITÀ E INNOVAZIONE:
10 TEMI DI ATTUALITÀ**



simone.chiarelli@gmail.com - cell. 3337663638

YouTube

Video completo (5 ore)

**APPALTI PUBBLICI TRA
LEGALITÀ E INNOVAZIONE:
10 TEMI DI ATTUALITÀ**



simone.chiarelli@gmail.com - cell. 3337663638

Grazie!

Programma del convegno

Appalti pubblici tra legalità e innovazione: 10 temi di attualità

- 1) Titolare effettivo e legale rappresentante**
- 2) Soccorso istruttorio e procedimentale**
- 3) Favor PMI (micro, piccole e Medie Imprese)**
- 4) Equo compenso**
- 5) Procedure telematiche e appalti**
- 6) Recenti sentenze**
- 7) Gestione di una procedura di gara**
- 8) Dirigente, RUP, Commissione, Seggio**
- 9) Principio di rotazione**
- 10) Le principali criticità applicative**

Genova (27 maggio 2024) - Teatro Carlo Felice

PREMESSE

Programmazione

**Diritto
Amministrativo**

Aggiudicazione

Stipula

**Diritto
Civile**

Controllo



Appalti

**PPP
Concessioni**

Lavori

Servizi

Servizi

Forniture

Lavori

Articolo 1.

Principio del risultato

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.

Sotto-soglie dal 1/1/2024

Lavori

fino a 150.000

(affidamento diretto)

150.000
1.000.000

5

1.000.000
5.538.000

10

**Soglia europea
5.538.000**

Servizi & Forniture

fino a 140.000

(affidamento diretto)

Sub-centrali
140.000 - 221.000

5


Centrali 140.000 - 143.000

Servizi sociali 140.000 - 750.000

Soglia europea - SERVIZI
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Soglia europea - FORNITURE
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



**Titolare effettivo
e legale
rappresentante**



Normativa

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (c.d. decreto antiriciclaggio).

Decreto [11 marzo 2022 n. 55](#) del Ministero dell'Economia e Finanza (pubblicato in G. U. n. 121 del 25 maggio 2022), dal titolo "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust" che contiene le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi.

Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del [12/04/2023 \(pubblicato in G.U. n. 93 del 20/04/2023\)](#) e relativo [allegato](#) con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (modello TE).

Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del [20/04/2023 \(pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2023\)](#) e relativo [allegato](#) intitolato "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55" che individua le voci e gli importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti inerenti all'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse (art. 8, comma 1, del D.M. n. 55/2022).

Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del [16 marzo 2023 \(pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2023\)](#) intitolato "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva" che definisce e approva i modelli di certificazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del [Made in Italy \(pubblicato in G.U. n. 236 del 09/10/2023\)](#) intitolato "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, che avvia l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

TITOLARE EFFETTIVO

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007 , n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

pp) **titolare effettivo**: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 17 - (Disposizioni generali)

1. I **soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica** del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un **rapporto continuativo** o del conferimento **dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;

- b) in occasione dell'esecuzione di **un'operazione occasionale**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a **15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di **gioco** di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.

2. I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

3. I soggetti obbligati adottano **misure di adeguata verifica della clientela proporzionali** all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti **criteri generali**:

.....

a) con riferimento al cliente:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) l'ammontare dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) **l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità** sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) **l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni** sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) **il controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico** per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. **In presenza di un basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **può essere posticipata** ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. Il titolare effettivo di **clienti diversi dalle persone fisiche** coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente **telematica** e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ((...)). L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

Art. 22 (Obblighi del cliente)

1. I clienti **forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

D.Lgs. 231/2007

La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.



BDI BDI_RM
Reg. Uff. I



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Prot. N° 0148110/20 del 05/02/2020

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350

LA BANCA D'ITALIA



ALLEGATO 1
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

**FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 3 E 5, DEL
DECRETO ANTIRICICLAGGIO**

Gli operatori applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata in caso di:

- a) rapporti continuativi e operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- b) rapporti continuativi e operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni⁵;
- c) clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.



FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

1. rapporti continuativi instaurati o eseguiti in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti indicativi della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

ALLEGATO 2

CASO 1: contratto con un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso.

Poiché il cliente è un intermediario bancario o finanziario, di regola si applicano misure semplificate: l'operatore effettua in ogni caso il monitoraggio sull'operatività dell'intermediario cliente e valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere allo stesso informazioni più dettagliate sulla sua operatività. A seguito della valutazione di tali ultime informazioni, l'operatore potrà modificare il livello di rischio assegnato e applicare, conseguentemente, misure ordinarie o rafforzate, nonché effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Art. 38 (Tutela del segnalante)

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le **misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone** che effettuano la segnalazione.

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono **responsabili** della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, **è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione** di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, **di dare comunicazione** al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione).

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.**



FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF

- Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione?
- Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?
- Nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria dell'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (es., professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis c.p.c., curatore fallimentare, etc.)?
- Ai fini dell'individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, quale criterio trova applicazione?
- Gli enti ecclesiastici sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55?
- Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi è un ordine di successione nell'applicazione dei criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231?
- Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?



Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione?

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il criterio residuale di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente pubblico. Ne deriva che l'individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell'ente.



<https://uif.bancaditalia.it/>



Registro dei Titolari effettivi

Titolare Effettivo: nuova sospensione

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con [ordinanza del 17 maggio 2024](#) ha accolto l'istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie ed ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile scorso per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei "titolari effettivi" nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2022 n. 55 e dai successivi decreti attuativi.

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, sopra richiamata, e **fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell'udienza fissata per il 19 settembre 2024**, è previsto che mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite, **sono sospesi**:

- 1) **l'azione sanzionatoria** (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
- 2) i **controlli a campione** sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
- 3) **l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica** (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
- 4) **la consultazione e l'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse** (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).



Camera di Commercio
Genova

**Soccorso
istruttorio e
procedimentale**

**Determina
a contrarre**

Bando/Avviso

Chiarimenti

Scadenza termini

Determina

Soccorso istruttorio

Determina

Ammessi/Esclusi

Determina

Commissione

Determina

Aggiudicazione



Bando/Avviso/Lettera

Chiarimenti

Istanza/Offerta

Soccorso istruttorio

Ammissione/Esclusione

Busta A
Requisiti
Ord. Gen.

Busta B
Requisiti
tecnici

Busta C
Offerta
economica

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Art. 101. (Soccorso istruttorio)

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Art. 183. (Procedimento)

9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, **l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti**, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

10. Alle stesse condizioni, un **raggruppamento di operatori economici** può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

11. Si applicano le disposizioni in materia di **soccorso istruttorio** di cui all'articolo 101.

	APERTA	RISTRETTA	NEGOZIATA CON BANDO	NEGOZIATA SENZA BANDO
Bando di gara	✓	✓	✓	
Disciplinare di gara	✓	✓	✓	
Lettera di invito		✓	✓	✓
Schema di Contratto/Capitolato	✓	✓	✓	✓
Schema di Dichiarazione Sostitutiva	✓	✓	✓	✓
Schema di Offerta economica	✓	✓	✓	✓

Anomalia

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

1. Le stazioni appaltanti valutano la **congruità**, la **serietà**, la **sostenibilità** e la **realizzabilità** della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti **richiedono per iscritto** all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

3. Le **spiegazioni** di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

4. **Non sono ammesse giustificazioni:**

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante **esclude** l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Favor PMI (micro, piccole e Medie Imprese)

Lotti

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle **micro, delle piccole e delle medie imprese**, anche di prossimità, gli appalti **sono** suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice)

- s) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- t) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- u) «**lotto quantitativo**», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

2. **Nel bando o nell'avviso** di indizione della gara le stazioni appaltanti **motivano** la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere **adeguato** in modo da garantire l'effettiva **possibilità di partecipazione** da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i **criteri** di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

4. La stazione appaltante **può limitare il numero massimo di lotti** per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la **possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente**, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Raggruppamenti temporanei

R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese)

Mandataria

Mandante

Mandante

ORIZZONTALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

VERTICALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

Avvalimento

AVVALIMENTO

```
graph TD; A[AVVALIMENTO] --> B[Di garanzia]; A --> C[Operativo]
```

Di garanzia

Operativo

AVVALIMENTO

AUSILIATA

Ausiliaria

Ausiliaria

AUSILIATA

```
graph TD; A[AUSILIATA] --> B[SUBAPPALTO]; B --> C[Ausiliaria]; B --> D[Ausiliaria];
```

SUBAPPALTO

Ausiliaria

Ausiliaria

Subappalto

SUBAPPALTO

AGGIUDICATARIA

Subappaltatrice

Subappaltatrice

Equo compenso

Equo compenso (l. 49/2023)

LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Art. 1 - Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la **corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale**, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli **avvocati**, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Equo compenso (l. 49/2023)

b) per i **professionisti iscritti agli ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i **professionisti** di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullita' delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Equo compenso (l. 49/2023)

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

Equo compenso (l. 49/2023)

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

Equo compenso (l. 49/2023)

- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Equo compenso (l. 49/2023)

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

Equo compenso (l. 49/2023)

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

Equo compenso (l. 49/2023)

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 4 - Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.

In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 6 - Presunzione di equità

1. E' facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 7- Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 8 - Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9 - Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe puo' essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 10 - Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo l 9-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

Sull'argomento abbiamo registrato l'intervento:

- del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che ha confermato l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura esclusivamente sulla base di criteri qualitativi e non quantitativi;
- del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) che ha chiesto di superare le contraddizioni delle due norme;
- dell'OICE che ha chiesto un intervento normativo perché l'ipotesi di gare pubbliche a prezzo fisso determinerebbe un aumento della spesa pubblica del 30% e metterebbe a rischio tutte le procedure per servizi professionali.

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

La Legge n. 49/2023 (artt. 1 e 2), relativamente ai compensi da corrispondere ai professionisti iscritti agli ordini e collegi per le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, obbliga al rispetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nel caso di servizi di architettura e ingegneria parliamo del **DM 17/06/2016**.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V \quad 0,4$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
- b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
- c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- a) pianificazione e programmazione;
- b) attività propedeutiche alla progettazione;
- c) progettazione;
- d) direzione dell'esecuzione;
- e) verifiche e collaudi;
- f) monitoraggi.

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971		
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	I/c	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b	Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95
		E.04	I/d	I/b	Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65
		E.06	I/c	I/b	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95
		E.07	I/d	I/b	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95
		E.09	I/d	I/b	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15
		E.10	I/d	I/b	Follambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli ospedalieri, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitari	1,20
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95
		E.12	I/d	I/b	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15
		E.13	I/d	I/b	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65
		E.15	I/c	I/b	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95
		E.16	I/d	I/b	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20
	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	I/a I/b	I/b	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65
		E.18	I/c	I/b	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95
		E.19	I/d	I/b	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20
	Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
		E.21	I/d	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non	1,20
E.22		I/e	I/b	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID.Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	I/f	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	IX/a	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo-non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative.	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	IX/b	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	III		Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b ¹		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b			Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/b ¹		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c			Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b		Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70
Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b		Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70	
					Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75	
	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c			Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50
		IB.09	IV/b	I/b		Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,80
	IB.10	IV/a			Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75	
	Impianti per la produzione di energia- Laboratori complessi	IB.11		I/b		Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
IB.12			I/b		Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	V/IIa	III/a		Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	V/IIa	III/a		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	V/IIb	III/b		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75
IDRAULICA	Navigazione	D.01	VIII/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III		Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
		D.03	VII/b	III		Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55
	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	Sistemi informativi	T.01				Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02				Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03				Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICI, RURALITA', FORESTE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01			Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02			Parte IV sez. I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03			Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,85
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04			Parte I sez. III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,85
	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05			Cat II sez. IV Cat III sez. II - III - Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali - percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06			Cat II sez. II - III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85
TERRITORIO E URBANISTICA	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare	U.01			Parte III - sez. I -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02			Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico	0,95
	Pianificazione	U.03				Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONI, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORI O URBANISTI CA		
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ² L. 17.08.42 n. 1150	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)								0,005		
	Qa.0.01 Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)								0,003		
	Pianificazione urbanistica generale (sull'ecceденza dei 50.000 abitanti)								0,001		
	Qa.0.02 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo	Fino a Abitanti 15.000							0,0010	0,0010	
		Sull'ecceденza fino a Abitanti 50.000							0,0005	0,0005	
		Sull'ecceденza							0,0001	0,0001	
	Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale								0,005	0,005	
	Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici								0,030		
	Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale								0,003	0,003	
	Qa.0.06 Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00)								0,028	0,038	
	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza, fino a € 15.000.000,00)								0,016	0,028	
		Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza oltre € 15.000.000,00)							0,010	0,020	
		Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a € 4.000.000,00							0,018	0,018
Qa.0.07	Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00							0,012	0,012		
	Sull'ecceденza							0,008	0,008		
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITÀ	QaI.01 Relazione illustrativa	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,060	0,060	0,060	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QaII.02 Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		QaII.03 Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,020	0,0003
		QaIII.02 Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,015	0,00025
		QaIII.03 Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,025	0,030
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,005	0,0015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE								
			EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
					A	B					
Progettazione b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	



[Home](#) / [Informati e partecipa](#) / [Primo piano](#) /

Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota a Cabina di Regia e ai due mini

Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota a Cabina di Regia e ai due ministri

Data:

23 aprile 2024



Disciplina sull'equo compenso

L'Autorità ritiene che "i due ambiti normativi (codice dei contratti pubblici e legge n. 49/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti. Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi, occorre infatti considerare che la Legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell'ambito della relativa disciplina. D'altra parte, lo stesso art. 3, co. 3 della Legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei".



“Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023 – scrive Anac nella nota -, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. È prevista l’applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull’anomalia dell’offerta, la possibilità di prevedere un’appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)”.



“Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest’ultimo profilo occorre considerare che l’articolo 3, comma 3, della Legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l’applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riprodotte di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)”.



“Appare opportuno evidenziare, altresì, che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza”.



“È inoltre opportuno evidenziare che la legge n. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”.



“Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza. Sotto il profilo della spesa pubblica, l’Autorità ritiene ulteriormente necessario mettere in evidenza che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 49/2023, dall’attuazione della stessa legge “non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso. L’opzione individuata consente di mantenere il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr, quadro economico -finanziario che invece rischierebbe di essere compromesso, con evidenti ricadute sui tempi di attuazione ed aumento del contenzioso, in caso di valutazioni diverse. Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr”.



“Infine – aggiunge ancora Anac -, va considerato che l’applicazione dell’articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 49/2023, che ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all’allegato I.13 del d. lgs 36/2023, oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr”.

L'EQUO COMPENSO ENTRA NEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

08/05/2024

di Antonino Galletti



In doveroso ossequio alla disciplina costituzionale (artt. 1, 35, 36 Cost.) che tutela il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni (e non solo quello dipendente), il legislatore nell'aprile dello scorso anno ha finalmente dettato una nuova ed organica disciplina in materia di equo compenso, la **legge 21 aprile 2023, n. 49**, recante le *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”* in GU n. 104 del 5.5.2023, oramai in vigore dal 20 maggio 2023.

Così, in GU n. 102 del 3 maggio 2024, è stata finalmente pubblicata la modifica al Codice deontologico forense in materia di equo compenso, adottata dal Consiglio nazionale forense con delibera n. 275, del 23 febbraio 2024 con la quale è stato introdotto l'art. 25-bis del Codice deontologico forense:

«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso).

- 1. L'**avvocato** non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.*
- 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'**avvocato**, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.*
- 3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.»*

Ulteriori sviluppi

CNI: su equo compenso e appalti serve urgente chiarimento sui criteri interpretativi

In una nota del 3 maggio 2024 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede un chiarimento relativo a determinati criteri interpretativi che stanno creando notevoli difficoltà agli ingegneri e, in generale, a tutte le categorie ordinistiche che rappresentano oltre due milioni di professionisti.

Secondo il CNI, la legge sull'equo compenso "si esprime con grande semplicità e chiarezza: si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione; stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali, anche all'esito di un'eventuale gara".

La norma – secondo il CNI – viene ancora disattesa negli affidamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici da diverse Amministrazioni che "invocano una serie di elementi ritenuti "ostativi", quali: il principio comunitario della concorrenza, la specificità normativa del Codice, che dunque prevarrebbe rispetto alla Legge 49/23, l'immodificabilità del primo in assenza di esplicita previsione (in ragione dell'[art. 227](#) dello stesso D.lgs. 36/2023), oppure il principio *ratione temporis*".

Ulteriori sviluppi

Equo compenso e appalti, le sentenze del TAR Veneto e Lazio: non c'è incompatibilità con il Codice appalti e con le norme europee sulla concorrenza

La [sentenza del TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024](#) affronta tutti gli argomenti sopra esposti, concludendo che **non sussiste alcuna antinomia in concreto tra la Legge 49/2023 e la disciplina del codice dei contratti pubblici.**

Il TAR del Lazio, con la [sentenza n. 8580 del 30 aprile 2024](#) ha ribadito il principio, chiarendo che non c'è contrasto tra l'equo compenso e la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità.

Il TAR ha escluso un disallineamento tra la Legge 49/2023 e il D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui impone l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Ulteriori sviluppi

Infatti la Legge 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell'OEPV, poiché il compenso del professionista è soltanto una delle componenti del prezzo determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a spese ed oneri accessori.

Da un lato, la Legge 49/2023 prevede esplicitamente l'applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni; dall'altro lato, l'art. 8 del D.Leg.vo 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente).

La Legge 49/2023, oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l'imposizione di un'adeguata remunerazione per le prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l'altro, analogamente al giudizio di anomalia dell'offerta, a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione.

Ulteriori sviluppi

Infine, con riferimento al fatto che l'art. 2, comma 1, della Legge 49/2023 specifica che la legge è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile, la scelta di applicare la disciplina sull'equo compenso esclusivamente alle prestazioni di natura intellettuale rese in favore della PA dal singolo professionista, che non necessiti (o comunque non si avvalga) di un'organizzazione di mezzi e risorse, sarebbe difficilmente giustificabile; inoltre, imporre il rispetto della norma sull'equo compenso soltanto per le prestazioni rese dal professionista che operi (e partecipi a una procedura a evidenza pubblica) *uti singuli*, avrebbe l'effetto di concretizzare una inammissibile disparità di trattamento tra quest'ultimo e i professionisti che, viceversa, operino (e concorrano) nell'ambito di società, associazioni o imprese.

**Procedure
telematiche e
appalti**

Strumenti di acquisto



Strumenti di negoziazione





R.D.O.

Richiesta di offerta

T.D.

Trattativa Diretta

O.D.A.

Offerta di acquisto

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negozziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X				
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X		X	X

Obblighi
Facoltà

TABELLA OBBLIGO FACOLTA'



TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Approfondimenti

La tabella rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Attraverso la tabella, gli utenti hanno la possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc..) e alla classe di importo.

Amministrazioni statali



Enti del servizio sanitario nazionale



Amministrazioni territoriali



Enti previdenziali e agenzie fiscali



Scuole e Università



Altre amministrazioni



Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti



Approfondimenti

Merceologia	Importo	Amministrazioni territoriali ⓘ
<ul style="list-style-type: none">• Vigilanza armata• Guardiania• Servizio di trasporto scolastico • Facility management immobili• Pulizia immobili• Manutenzione immobili e impianti• Manutenzione strade (servizi e forniture)	Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per vigilanza armata, guardiania e servizio di trasporto scolastico e ai 221.000 euro ⓘ per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti, manutenzione strade (servizi e forniture). ⓘ	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sotto soglia. In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni o ad altro strumento di acquisto messo a disposizione dai soggetti aggregatori. ⓘ In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip o da altra centrale di riferimento.
	Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga superiore	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie" non rilevando discipline speciali.

Approfondimenti

- Farmaci
- Vaccini
- Ausili per incontinenza
- Medicazioni generali
- Aghi e siringhe
- Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali
- Servizi di pulizia per gli enti del SSN
- Servizi di ristorazione per gli enti del SSN
- Servizi di lavanderia per gli enti del SSN
- Servizi di smaltimento rifiuti sanitari
- Guanti
- Suture

- Stent
- Protesi d'anca
- Defibrillatori
- Pace-maker
- Ossigenoterapia
- Diabetologia territoriale

Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per farmaci, vaccini, ausili per incontinenza, medicazioni generali, aghi e siringhe Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per il SSN, servizi di lavanderia per il SSN, servizi di smaltimento rifiuti sanitari, guanti, suture e ai 221.000 euro  per stent, protesi d'anca, defibrillatori, pace-maker, ossigenoterapia, diabetologia territoriale 

Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga precedente

Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sottosoglia. **In assenza o per acquisti sopra soglia** obbligo di ricorso a convenzioni, ad altro strumento di acquisto messo a disposizione dai soggetti aggregatori.it.  **In assenza** facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.

Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie" non rilevando discipline speciali.

Approfondimenti

<ul style="list-style-type: none">• Beni e servizi informatici e di connettività	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore. ⓘ
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, obbligo di ricorso agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore. ⓘ

Approfondimenti

<ul style="list-style-type: none">• Energia elettrica• Gas• Carburanti rete ed extra-rete• Combustibili per riscaldamento• Telefonia fissa• Telefonia mobile• Buoni pasto• Autoveicoli (eccetto autobus destinati a TPL)	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione della centrale regionale di riferimento. 
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento; oppure a SDAPA o sistemi telematici della centrale regionale. 

Approfondimenti

<ul style="list-style-type: none">• Altre merceologie di beni e servizi presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Facoltà di ricorso alle convenzioni, agli AQ e allo SDAPA
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero facoltà di ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA. 

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Articolo 19.

Principi e diritti digitali

Articolo 20.

Principi in materia di trasparenza

Articolo 21.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Articolo 22.

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Articolo 23.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 24.

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Articolo 25.

Piattaforme di approvvigionamento digitale

Articolo 26.

Regole tecniche.

Articolo 27.

Pubblicità legale degli atti

Articolo 28.

Trasparenza dei contratti pubblici

Articolo 29.

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 30.

Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

Articolo 31.

Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

Articolo 32.

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 33.

Aste elettroniche.

Articolo 34.

Cataloghi elettronici.

Articolo 35.

Accesso agli atti e riservatezza

Articolo 36.

Norme procedurali e processuali in tema di accesso

Recenti sentenze

Attenzione alla dichiarazione sulle quote di subappalto (50% anziché 49,99%)!

Consiglio di Stato, Sez. V, 24/05/2024, n. 4659

La società ricorrente lamentava che, pur essendo espressamente previsto nella lettera di invito alla procedura la possibilità di ricorrere al subappalto 'nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto (relativo ad unica categoria)', la società aggiudicataria dell'appalto non aveva rispettato tale previsione, rendendo nel D.G.U.E. una dichiarazione con la quale evidenziava la propria volontà di ricorrere al subappalto nella misura del 50%.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1036 del 2023, accoglieva il ricorso ritenendo sufficiente rilevare che la lettera di invito alla procedura prevedeva espressamente la possibilità di ricorrere al subappalto 'nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto (relativo ad unica categoria)', mentre la società aggiudicataria dell'appalto non aveva rispettato tale previsione, con conseguente violazione della lex specialis.

Consiglio di Stato, Sez. V, 24/05/2024, n. 4659 conferma il primo grado:

I costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è precisato dall'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 41.

Tar Basilicata, Sez. I, 21/05/2024, n. 273

Dunque, in base al comma 14 dell'art. 41 del d.lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali (in termini, TAR Toscana, IV, 29 gennaio 2024, n. 120).

Consorzio stabile ed obbligo di indicare le parti di lavori affidate alle consorziate esecutrici.

Tar Lazio Roma, Sez. III, 17/05/2024, n. 9871

Nel respingere il ricorso il Tar Lazio ribadisce la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti al raggruppamento deve intendersi riferito esclusivamente ai RTI e ai consorzi ordinari.

<https://www.giurisprudenzappalti.it/>

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE SORTEGGIO E PRINCIPIO DI RISULTATO

TAR Palermo, 15.05.2024 n. 1634

Come si evince da tale complesso di disposizioni, le stazioni appaltanti:

- al fine di selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate **non possono di regola utilizzare il sorteggio**, in quanto il limitato ricorso a tale metodo – costituente uno dei criteri della legge delega (cfr. art. 1, co. 2, lett. e), l. n. 78/2022) – è, in effetti ormai ritenuto dalla norma un metodo di carattere eccezionale, utilizzabile solo “in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”;
- conseguentemente, le predette devono prevedere già nella determinazione a contrarre specifici criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (v. anche la relazione al nuovo Codice);
- tale metodo di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata può essere sostituito dal sorteggio – o da altri metodi di estrazione casuale dei nominativi – **solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.**

CONDIZIONI PER ULTRAVIGENZA ATTESTAZIONE SOA

TAR Reggio Calabria, 10.05.2024 n. 325

In diritto, giova sottolineare che l'art. 16 comma 5 All. II.12 D.lgs. n. 36/2023, nel prescrivere che “...**Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine**, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione”, ripropone pedissequamente il precetto già imposto dall'art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010.

PRINCIPIO DELLA FIDUCIA RECIPROCA

Consiglio di Stato, sez. III, 09.05.2024 n. 4168

... la società, al momento della presentazione della domanda di partecipazione con termine fissato alla data del 23 novembre 2020, **non ha correttamente dichiarato l'insussistenza delle condizioni espulsive** previste dall'articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, poiché aveva attestato di aver adempiuto "tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali", con ciò **omettendo di informare la stazione appaltante sullo stato debitorio in cui versava** con riferimento ad anni di imposta di molto precedenti e di cui ha messo a parte la Regione solo con la (successiva) conferma dell'offerta

<https://www.sentenzeappalti.it/>

INDIZI PER ACCERTAMENTO DI UNICITÀ DEL CENTRO DECISIONALE

Consiglio di Stato, sez. V, 09.05.2024 n. 4165

12.1. La giurisprudenza amministrativa ha fornito numerose indicazioni sulla identificazione di situazioni che concretizzano fattispecie di collegamento, individuando **una serie di indici**, che per assurgere a presupposti del provvedimento di esclusione devono avere le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, che spetta all'amministrazione valutare in concreto: se, da un lato, l'amministrazione è onerata delle verifiche puntuali degli elementi che fanno ritenere probabile il collegamento societario, dall'altro, non è necessario che effettui una verifica circa il fatto che il collegamento societario abbia in concreto influito sulla presentazione delle offerte e sull'esito della gara (Cons. Stato, IV, n. 3255 del 2021).

Cauzione provvisoria: legittimità della lex specialis che indichi il sistema del bonifico in luogo del pagamento elettronico.

Tar Bolzano, 08/05/2024, n. 118

... Disciplinare di gara nella sua parte concernente la documentazione amministrativa, ha disposto che la cauzione provvisoria dovesse essere costituita in contanti o con assegno circolare da versarsi sul conto corrente di, **risulta pienamente rispettoso dei disposti di cui al citato art. 106, comma 2**, del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), costituente una disciplina speciale e successiva, e perciò prevalente, rispetto a quella generale introdotta dal Codice dell'Amministrazione Digitale con l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Concessione di servizio pubblico e competenze degli organi comunali.

Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 07/05/2024, n. 104

In particolare, il Tar Molise, Sez. I, con la sentenza n. 222 del 31 luglio 2020, ha richiamato il principio chiarito dalla giurisprudenza in materia precisando che **“Se l’atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l’indirizzo politico del Consiglio risulta già adottato, gli adempimenti consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della Giunta; se, invece, la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisce modifiche rilevanti, tali da incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull’aspetto finanziario della stessa, configurandosi una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, la competenza rimane in capo all’organo consiliare (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 27.10.2014 n. 5284; idem, sez. V, n. 338 del 2012; idem sez. V, n. 6982 del 2010; idem sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; idem sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; idem sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; idem sez. V n. 5136 del 2009; idem V, 9/12/2002 n. 6764; T.a.r. Campania Napoli III, sent. n. 1138/1998; C.G.A. Sicilia, parere 13/11/2001 n. 1458)”**.

Chiarimenti sulla *lex specialis* tra principio del risultato e principio della fiducia.

Tar Campania, Napoli, Sez. V, 06/05/2024, n. 2959

Conclusivamente, la stazione appaltante, seguendo la regola del “risultato” nei termini sopra declinati, ha optato per un’interpretazione delle disposizioni di gara teleologicamente orientata ad attuare la ratio sottesa alla programmata operazione amministrativa/negoziabile complessivamente intesa, vale a dire assicurarsi il prodotto farmaceutico, munito delle capacità terapeutiche ritenute imprescindibili, al miglior costo di mercato, obliterando così la portata impeditiva di tale primario scopo (costituente, secondo una terminologia privatistica, la “causa in concreto” perseguita dallo stipulando contratto) delle prescrizioni meramente formali inerenti al dosaggio ed al confezionamento del farmaco, così riconoscendo, al tempo stesso, l’estraneità di queste ultime rispetto al conseguimento del risultato perseguito.

Periodo rilevante per gli illeciti professionali e oneri comunicativi in capo agli OE nel nuovo Codice

T.A.R. Sicilia, Catania, II, 06 maggio 2024, n. 1679

Più nello specifico il Collegio ritiene che:

“secondo l’interpretazione evincibile dal chiaro tenore letterale dell’art. 96, comma 10, lett. c, n. 1, confortata dalla relazione esplicativa del Consiglio di Stato sullo schema di provvedimento, in caso di sentenza di condanna non definitiva per un reato di cui al comma 1 dell’articolo 94, la causa di esclusione (non automatica) ex art. 95 rileva per un **triennio** decorrente dalla data di rinvio a giudizio (o di altro atto con il quale è stata esercitata l’azione penale), ovvero **dalla data della misura cautelare applicata, se antecedente all’esercizio dell’azione penale.**”

Soccorso istruttorio con scadenza il sabato.

Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 03/05/2024, n. 8791

Ciò doverosamente evidenziato, in relazione al preteso ritardo con il quale sarebbe stato trasmesso il documento (ore 16.01 anziché entro le ore 10.00 del medesimo giorno), deve essere rilevato che se è vero che sul portale era precisato che l'invio doveva essere effettuato entro le ore 10.00 (del 4 marzo 2024), è altrettanto vero che nella comunicazione allegata al portale stesso non vi è nessuna indicazione del predetto orario ma si legge esclusivamente "nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla presente".

Orbene, ritiene il Collegio che, a tutto concedere, la concorrente è incorsa in un errore scusabile, atteso che: le predette comunicazioni effettuate dalla Stazione appaltante avevano un diverso tenore letterale; in genere la scadenza dei termini per i depositi dei documenti coincide con le ore 24.00 dell'ultimo giorno.

La Commissione, pertanto, avrebbe dovuto fare applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione nonché del favor participationis.

Peraltro, deve osservarsi che **il ritardo di cui si discute – di sole sei ore – è influente sull'andamento delle operazioni di gara** atteso che la valutazione delle offerte è avvenuta solamente quattro giorni dopo, e segnatamente l'8 marzo 2024.

Accesso agli atti di gara da parte di soggetto non concorrente.

Consiglio di Stato, Sez. V, 02/05/2024, n. 3979

Nell'accogliere l'appello il Consiglio di Stato ricorda come un'eventuale ostensione al non concorrente delle informazioni comunicate dai partecipanti all'Amministrazione sia idonea a incrinare la fiducia riposta dal concorrente nell'Amministrazione, andando oltre il rischio assunto da quest'ultimo quando ha reso partecipe la stazione appaltante dei dati afferenti alla propria attività, cioè quello che le informazioni imprenditoriali possano essere comunicate agli altri candidati, esposti al medesimo rischio.

I concorrenti alla gara sono infatti (fra loro) nella stessa posizione, cioè **ognuno di loro assume il rischio che comporta la comunicazione di informazioni riservate** alla stazione appaltante, consapevoli che lo sono anche gli altri concorrenti, avendo un comune (seppur antagonista) obiettivo, l'aggiudicazione.

Albo fornitori ed avvalimento: legittimo l'impiego del secondo ai fini dell'iscrizione al primo?

T.A.R. Calabria, II, 29 aprile 2024, n. 698

La ricorrente incidentale lamenta che la ricorrente principale non avrebbe potuto “ab origine” essere sorteggiata tra gli operatori economici del portale telematico in quanto di per sé mancante del requisito richiesto circa l'attestazione SOA per la categoria OG8, classifica IV,

– in sostanza, la possibilità di avvalimento legittimava la partecipazione alla procedura anche di operatori economici non in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG8, classifica IV, come nel caso di Fragater;

<https://www.giurisprudenzappalti.it/>

EQUO COMPENSO E D.LGS. 36/2023 : ESCLUSIONE DALLA GARA PER RIBASSO SUI COMPENSI DA PARAMETRI MINISTERIALI

TAR Roma, 30.04.2024 n. 8580

E invero, la legge n. 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: **il compenso del professionista è, infatti, soltanto una delle componenti del "prezzo"** determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a "spese ed oneri accessori" (peraltro, anche la delibera ANAC n. 101 del 28 febbraio 2024 non esclude la legittimità delle tre ipotesi contemplate nel bando-tipo n. 2/2023: a) procedura di gara a prezzo fisso in virtù dell'applicazione della l. n. 49/2023 a tutte le voci del corrispettivo posto a base di gara; b) procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'OEPV, con ribasso limitato alle sole spese generali; c) inapplicabilità della disciplina sull'equo compenso, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara).

Anomalia: l'obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo.

Tar Sardegna, Sez. II, 29/04/2024, n. 352

Proprio perché la verifica dell'anomalia dell'offerta può comportare l'esclusione del concorrente dalla gara, la giurisprudenza ha stabilito che "l'obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell'offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8442; Id., 14 ottobre 2020, n. 6209).

<https://www.giurisprudenzappalti.it/>

REQUISITI SPECIALI E SERVIZI ANALOGHI : ORIENTAMENTI CONSOLIDATI

Consiglio di Stato, sez. IV, 24.04.2024 n. 3738

La scelta di fissare **specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica** (rispetto, ad esempio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi) ai fini della dimostrazione del possesso dell'adeguata capacità economico-finanziaria è **ampiamente discrezionale**, impinge nel merito dell'azione amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo

REGOLARITÀ FISCALE : NON BASTA ACCERTAMENTO DEL CASSETTO FISCALE E DEL CERTIFICATO DELL' AGENZIA ENTRATE. SENTENZA ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24.04.2024 n. 7

Nel descritto contesto, non rileva il fatto che al momento della presentazione dell'offerta nel cassetto fiscale della non risultassero pendenze tributarie o che la regolarità fiscale fosse stata accertata dall'Agenzia delle Entrate e dall'ANAC tramite l'AVCPASS.

Infatti, il contributo unificato non rientra tra le imposte amministrative dall'Agenzia delle Entrate, per cui i debiti a esso relativi non vengono iscritti nel 'cassetto fiscale'.

In ogni caso, come più sopra rilevato, nell'ambito del giudizio contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara, il giudice ha sempre il potere di accertare la idoneità e la completezza delle certificazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.

VERIFICA D'UFFICIO COSTI DELLA MANODOPERA: DIFFERENZA TRA ART. 108 D.LGS. 36/2023 ED ART. 95 D.LGS. 50/2016.

TAR Firenze, 23.04.2024 n. 133

Ciò significa che nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti.

CONVENZIONE CONSIP ED OBBLIGO DI APPROVVIGIONAMENTO – PRESUPPOSTO – SOVRAPPONIBILITÀ DELL' OGGETTO DI GARA MEDIANTE CONFRONTO TRA LO SPECIFICO FABBISOGNO DELLA STAZIONE APPALTANTE E IL BENE O IL SERVIZIO IN CONVENZIONE

Consiglio di Stato, sez. V, 22.04.2024 n. 3659

L'inidoneità infatti deve emergere da un **confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione**, pertanto deve riguardare le caratteristiche del bene o servizio senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno (Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. contr., Delibera, 13/03/2018, n. 56).

INTEGRAZIONE DEI REQUISITI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCESSUALE : INAMMISSIBILITÀ

Consiglio di Stato, sez. V, 18.04.2024 n. 3522

“In sede di gara pubblica **non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti**, attesa non solo l'inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini” (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148).

Ed invero, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, i principi del favor participationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2024, n. 1372).

SOCCORSO ISTRUTTORIO NUOVO CODICE APPALTI : NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER PORRE RIMEDIO AD ERRORI CONTENUTI NELL' OFFERTA (ART. 101 D.LGS. 36/2023)

TAR Parma, 17.04.2024 n. 88

Laddove la commissione giudicatrice avesse consentito, attivando il soccorso istruttorio, al R.T.I. di ridurre la quota lavori dichiarata da -OMISSIS- s.r.l. dal 57,05 % al 57,04 %, avrebbe dovuto evidentemente assentire il recupero percentuale di 0,01 % da parte di altro operatore aggregato nel R.T.I. al fine di coprire l'importo complessivo del 100% della quota lavori, altrimenti risultante pari a 99,99 %.

Si sarebbe così addivenuti, tramite il soccorso istruttorio, ad una inammissibile modifica sostanziale dell'offerta ...

OPZIONE DI PROROGA , PROROGA TECNICA E RINNOVO CONTRATTUALE : DISTINZIONE AI FINI DELL' APPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI (ART. 120 D.LGS. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. IV, 15.04.2024 n. 3403

Inoltre, deve ritenersi consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ritiene **applicabile la revisione dei prezzi alle proroghe negoziali, ma non anche ai rinnovi contrattuali**: “In materia di appalti pubblici, presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 115, d.lgs. n. 163 del 2006 – secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo – è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale» (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019, n. 5021; Cons. Stato, sez. III, 27 agosto 2018, n. 5059; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2016, n. 1091).

Gestione di una procedura di gara

Bando/Avviso/Lettera

Chiarimenti

Istanza/Offerta

Soccorso istruttorio

Ammissione/Esclusione

Busta A
Requisiti
Ord. Gen.

Busta B
Requisiti
tecnici

Busta C
Offerta
economica

**Determina
a contrarre**

Bando/Avviso

Chiarimenti

Scadenza termini

Determina

Soccorso istruttorio

Determina

Ammessi/Esclusi

Determina

Commissione

Determina

Aggiudicazione



**Dirigente, RUP,
Commissione,
Seggio**

A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)

```
graph TD; A["A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)"] --> B["R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)"]; B --> C["R.U.P. (Responsabile Unico Progetto)"]; B --> D["Centri di Costo"];
```

R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)

R.U.P. (Responsabile Unico Progetto)

Centri di Costo

- Stazione appaltante - ente concedente
- Centrale di committenza
- Soggetto aggregatore
- Dirigente dell'U.O.
- R.U.P.
- Seggio di gara
- Commissione di gara
- A.N.A.C.
- Governo e Ministeri

RUP

**Responsabile
Unico
Progetto**

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

COMMISSIONE

**Prezzo più
basso**

Valutazione amministrativa

Valutazione tecnica

Valutazione economica

**Offerta
Economicamente
Più
Vantaggiosa**

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

**Conflitto di
interessi**

Art. 16. (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, **a qualsiasi titolo**, interviene con **compiti funzionali** nella procedura di **aggiudicazione** o nella fase di **esecuzione** degli appalti o delle concessioni e ne può **influenzare**, in **qualsiasi modo**, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un **interesse** finanziario, economico o altro interesse personale che può essere **percepito** come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.


Art. 16. (Conflitto di interessi)

4. Le stazioni appaltanti adottano **misure adeguate** per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.


Principio di rotazione

Indagini di mercato

Consultazione di elenchi



Confronto competitivo



Stipulazione

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente** nei casi in cui **due consecutivi** affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello **stesso settore merceologico**, oppure nella stessa **categoria** di opere, oppure nello stesso **settore** di servizi.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

3. La stazione appaltante può **ripartire gli affidamenti in fasce** in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

4. In casi motivati con riferimento alla **struttura del mercato** e alla **effettiva assenza di alternative**, nonché di **accurata esecuzione** del precedente contratto, il contraente uscente **può** essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando **l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti** al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000 euro.**

**Le principali
criticità
applicative**

**Valore
stimato**

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, **al netto dell'IVA**, stimato dall'ente concedente, quale **corrispettivo** dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

2. Il valore è stimato **al momento dell'invio** del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. **Se** il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. **Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:**

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

ALLEGATO II.8

**costi del
ciclo vita**

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una **relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità** quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità **accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.**

A tal fine.....

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

II. **Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere** le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (**e-Certis**).

La cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice cura l'aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il **costo del ciclo vita** di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I **dati che le stazioni appaltanti possono richiedere** sono:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti **per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali** deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri **oggettivi, verificabili e non discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere **accessibile a tutte le parti interessate**;
- c) i dati richiesti **devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti**, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

Ogniquale volta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE,
DELLA PROGETTAZIONE

LIBRO II - DELL'APPALTO

LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

ALLEGATI

EXTRA

NEWS

da



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



Il mercato dei contratti pubblici nel 2023. Affidamenti diretti pari al 49,6% degli appalti totali

Nel 2023 il **valore complessivo degli appalti** di importo pari o superiore a 40.000 euro, per entrambi i settori ordinari e speciali, si è attestato in Italia attorno ai **283,4 miliardi** di euro per più di **267mila appalti**.

Il settore dei contratti ordinari ha riguardato 242.457 gare per 208.156.585.365 euro, quello del settore speciale 24.946 gare per 75.221.766.745 euro.

In forte aumento gli affidamenti diretti, che rappresentano, nel 2023, il 49,6% degli appalti totali. Sommando a tale percentuale quella relativa alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando (il 28,5%), si constata che per il 78,1% degli appalti, pari ad un numero di 208.954 su un totale di 267.403, le amministrazioni hanno optato per procedure non pienamente concorrenziali.

Sono questi i dati che emergono dalla **[Relazione annuale di Anac al Parlamento](#)**.



Crescita appalti e Pnrr

I dati sulla **domanda di contratti pubblici**, nel quinquennio 2019-2023, confermano l'**importante crescita degli appalti** soprattutto nell'ultimo biennio, trainata dalle consistenti risorse stanziare dal Pnrr, che prevede un importo complessivo di quasi 300 miliardi di euro. Il lieve decremento nel 2023 rispetto al 2022 (-3,3%) è dovuto alla presenza di un appalto nel 2022 di oltre 19 miliardi di euro della stazione appaltante 'Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A'.

Per **tipologia di contratto** in particolare si sono avute per le forniture 93.114 gare per un valore di 97.725.251.435 euro, per i lavori 70.244 gare corrispondenti a 99.468.334.596 euro e per i servizi 104.045 gare per 86.184.766.079 euro. Per tutti i contratti l'importo medio è stato di 1.059.743 euro.



Modalità di scelta del contraente

In termini numerici con la procedura aperta sono state assegnate nel 2023 il 17,4% delle procedure totali, mentre il 28,5% ha riguardato la procedura negoziata senza pubblicazione del bando e nel 49,6% è stato utilizzato l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto è la modalità di scelta del contraente che fa registrare, a livello di importo, il maggiore aumento rispetto all'anno precedente (+31%), seguito dalla **procedura ristretta** (+10,7%). Diminuiscono le **procedure negoziate previa pubblicazione del bando** e le procedure aperte, che presentano una flessione, rispettivamente, del 20,5% e del 10,1% rispetto al precedente anno.



A livello di numerosità, si registra un significativo incremento degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate previa pubblicazione del bando, che aumentano, rispettivamente, del 23,8% e del 14,1%, mentre si rileva una flessione delle procedure ristrette e delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, che diminuiscono rispettivamente del 11,5% e del 3,2%.

Per quanto riguarda il **tipo di procedura** scelta per espletare le gare, nel 65,5% dei casi totali sono state utilizzate le piattaforme telematiche di negoziazione. Le procedure espletate in modalità tradizionale o "cartacea" rappresentano ancora il 20,8% del totale.



La spesa regionale

Per quanto riguarda la **spesa regionale** si sono suddivisi i dati per tipologia e in percentuale al dato nazionale.

Per **appalti di forniture** il 5,2% della spesa è localizzata in Lombardia con 14.732.973.197 euro, seguita dal Lazio con il 3,4% e 9.506.067.852 euro e dalla Liguria con il 2% e 5.656.462.202 euro.

Lombardia e Lazio sono le regioni destinatarie del maggior numero di appalti, con il 4,7% e 3,8%, seguite dalla Campania (3%). Gli importi medi più elevati per appalto sono nelle Regioni Liguria e Lombardia.



Anche per gli **appalti di servizi** la spesa maggiore è nel Lazio con il 4,9% del valore e 13.881.002.654 euro e nella Lombardia che spende il 4,5% e 12.667.276.247 sul totale seguita dall'Emilia Romagna, 2,5% e 7.072.630.555 euro. Anche per i servizi Lombardia e il Lazio sono le regioni con il numero più alto di gare, con il 5,3% la prima e il 5,1% la seconda seguite dalla Regione Veneto con il 3,3%. Gli importi medi più elevati si registrano in Basilicata e Sicilia.

La quota maggiore per gli **appalti di lavori** è nel Lazio con il 5,4% e 15.302.777.517 euro, la Campania con il 3,4% e 9.753.326.424 euro e in Lombardia con il 3,2% e 9.095.324.600 di euro.

La Lombardia con il 3,7% è la Regione destinataria del numero maggiore di appalti, seguita da Piemonte, Lazio e Veneto con il 2% ognuna. Gli importi medi più elevati, sempre a livello di lavori, si registrano, invece, nel Lazio e Campania.



Nota

Le analisi sono state effettuate sulla base dei dati riferiti alle procedure di affidamento con un importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro 'perfezionate' con i codici identificativi di gara (CIG) e sono state svolte sulla base dei dati presenti nella **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)**, aggiornati alla fine di gennaio 2024. Nel settore speciale gli appalti riguardano gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e combustibili solidi.

Grazie

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>

Simone Chiarelli

